

## **DISPOSIZIONI URBANISTICHE**

### **Articolo 1**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il Piano di Recupero (R.d.R.) è redatto ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 1/2005 e dell'art. 28 della legge 457/78.

Il perimetro del p.d.r. corrisponde con buona approssimazione al centro storico dell'abitato di Corfino.

Il Piano di Recupero è conforme al vigente strumento urbanistico ed è coerente con il Piano Strutturale approvato.

### **Articolo 2**

#### **ELABORATI DEL PIANO DI RECUPERO**

Il presente Piano di Recupero si compone dei seguenti elaborati:

Quadro conoscitivo:

- Tav. 01 - individuazione P.d.R. - scala 1:2000;
- Tav. 02 - P.d.F. vigente - scala 1:2000;
- Tav. 03 - evoluzione storica - scala 1:2000;
- Tav. 04 - destinazioni d'uso - scala 1:1000;
- Tav. 05 - opere di urbanizzazione - scala 1:2000;

Quadro propositivo:

- Relazione;
- Norme di attuazione;
- Tav. 06 - classificazione degli edifici - scala 1:1000;
- Tav. 07 - schede edifici rurali, incongrui, diruti;
- Tav. 08 - interventi pubblici - scala 1:2000;
- Tav. 09 - potenzialità dell'albergo diffuso - scala 1:1000.

Indagini geologiche

- Tav. G0 - Relazione geologico-tecnica;
- Elaborati cartografici
  - Tav. G1 - Carta geologica - scala 1:2.000;
  - Tav. G2 - Carta geomorfologia - scala 1:2.000;
  - Tav. G3 - Carta acclività - scala 1:2.000;
  - Tav. G4 - Carta permeabilità - scala 1:2.000;
  - Tav. G5 - Carta litologico-tecnica e dei dati di base - scala 1:2.000;
  - Tav. G6 - Carta vulnerabilità degli acquiferi - scala 1:2.000;
  - Tav. G7 - Carta franosità Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I.) - scala 1:2.000;
  - Tav. G8: Carta di riferimento delle norme di P.A.I. del Bacino del Fiume Serchio - Rischio idraulico - scala 1:2.000;
  - Tav. G9 - Carta Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) - scala 1:2.000;
  - Tav. G10 - Carta aree a Pericolosità Geologica - scala 1:2.000;
  - Tav. G11 - Carta aree a Pericolosità Idraulica - scala 1:2.000;
  - Tav. G12 - Carta aree a Pericolosità Idraulica sui fossi minori - scala 1:2.000;
  - Tav. G13 - Carta aree a Pericolosità Sismica locale - scala 1:2.000.

### Articolo 3

#### **ATTUAZIONE DEL PIANO E PROCEDURE DI INTERVENTO**

Gli interventi previsti dal Piano di Recupero devono essere effettuati rispettando sia le vigenti norme, sia quelle generali dello strumento urbanistico vigente, nonché tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza degli impianti.

Devono essere altresì rispettate le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio è necessario redigere un progetto esecutivo.

Le procedure per l'attuazione degli interventi sono:

- permesso di costruire
- segnalazione certificata di inizio attività
- comunicazione

Le soprastanti tipologie di atti potranno in ogni momento essere modificate o sostituite da procedure derivanti da nuove previsioni di legge e in ogni caso da quegli atti che potranno derivare da nuove previsioni di legge.

### Articolo 4

#### **SOGGETTI ATTUATORI**

Il piano di recupero è attuato:

- a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- b) dal Comune, direttamente ovvero mediante apposita convenzione con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

- per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di interesse pubblico, con interventi diretti;
- per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
- per gli interventi da attuare, anche mediante occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari degli edifici, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari medesimi, delle spese sostenute.

Il Comune può affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

### Articolo 5

#### **DESTINAZIONI D'USO AMMESSE**

Le destinazioni d'uso consentite dal presente Piano di Recupero sono le seguenti:

insediamenti residenziali, attrezzature pubbliche, uffici privati, attività sociali, assistenziali, ricreative, religiose e culturali, attività commerciali, direzionali, artigianali e di trasformazione dei prodotti agricoli purché compatibili con i caratteri residenziali,

attività ricettive compresa la tipologia dell'albergo diffuso, ristoranti, bar, autorimesse.

E' ammesso l'uso abitativo dei sottotetti quando i locali del medesimo costituiscano un'unica unità immobiliare col piano sottostante e siano da questo direttamente accessibili.

Di norma non è ammessa la destinazione d'uso residenziale al piano terra, salvo nei casi di tipologie edilizie nate originariamente con usi abitativi anche al piano terra (previa dimostrazione mediante idonea documentazione storico-documentale) e tranne quelli promossi dalla Pubblica Amministrazione nonché quelli comportanti ampliamento di unità residenziali esistenti e quelli finalizzati al soddisfacimento di permanenti difficoltà motorie di cittadini residenti nella stessa unità immobiliare.

Sono sempre escluse quelle attività i cui effetti di inquinamento ambientale e acustico non siano adeguatamente mitigabili.

Funzioni diverse dalla residenza potranno essere assentite purchè gli interventi non comportino alterazione degli immobili e vengano fatti salvi i valori architettonici e decorativi di pregio.

Per gli edifici di rilevante valore storico architettonico di cui agli elenchi dell'ex L.R. 59/1980, non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso che comportino alterazioni strutturali, formali o tipologiche degli stessi, escludendo quindi la sostituzione di solai e coperture lignee, di volte, scale ed altri elementi aventi valore di testimonianza storica.

#### Articolo 6

### **INTERVENTI AMMISSIBILI**

#### **Edifici di rilevante valore storico-architettonico**

Sono quegli edifici che costituiscono emergenze storiche e architettoniche, edifici notificati o altri assimilati.

In questa categoria sono compresi i complessi edilizi e gli immobili con le relative aree di pertinenza già elencati ai sensi della L.R. 59/80.

Gli elenchi e le schedature degli immobili sopra citati, mantengono la loro validità e rappresentano riferimento per la definizione degli interventi consentiti dalle presenti Norme.

Il progetto degli interventi dovrà contenere un'adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale che ne consenta la "lettura" delle caratteristiche storico-architettoniche e decorative dell'edificio, del complesso edilizio e delle aree di pertinenza, per evidenziarne la struttura originaria, le trasformazioni e gli interventi di recupero.

Per modifiche, adeguatamente giustificate, all'assetto distributivo interno, queste devono avvenire facendole coincidere con parti organiche dell'immobile.

Nel caso di destinazione residenziale l'aumento di unità immobiliari è ammesso per alloggi che occupino porzioni organiche dell'organismo edilizio e venga mantenuto l'impianto distributivo originale.

Devono essere conservati gli eventuali elementi architettonici isolati quali, marginette, manufatti decorati, fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi.

Devono essere altresì conservati tutti gli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino.

Per gli interventi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Per gli immobili e i complessi edilizi sono consentite le seguenti categorie di intervento:

- a) *manutenzione ordinaria*, gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici;
- b) *manutenzione straordinaria*, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici;
- c) *restauro e risanamento conservativo*, compreso il ripristino filologico per le parti gravemente manomesse o in avanzato stato di degrado. In particolare il restauro dovrà essere condotto con criteri scientifici appropriati e comprenderà:
  - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo originario;
  - la conservazione o il ripristino da superfetazioni degli spazi liberi: corti, piazzali, orti, giardini, chioschi;
  - la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi col ripristino delle parti alterate;
  - il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili;
  - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.
- d) *superamento delle barriere architettoniche*, sono consentiti nel rispetto massimo possibile del valore storico, architettonico e documentale dell'edificio.

### **Edifici di antica formazione**

E' la parte del centro abitato interessato da edifici che rivestono valore storico-architettonico che si qualifica come il nucleo generatore dell' abitato stesso.

All'interno di tali zone gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una precisa e corretta lettura dei processi storici, tipologici ed evolutivi che sono all'origine del carattere dei luoghi.

Dovranno essere altresì conservati tutti gli spazi aperti sistemati a corte, orto o giardino.

Il progetto dovrà contenere un'adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale che ne consenta la "lettura" delle caratteristiche storico-architettonica e decorative dell'edificio, del complesso edilizio e delle aree di pertinenza, per evidenziarne la struttura originaria, le trasformazioni e gli interventi di recupero.

Per gli interventi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Per gli immobili e i complessi edilizi sono consentite le seguenti categorie di intervento:

- a) *manutenzione ordinaria*, gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici.
- b) *manutenzione straordinaria*, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici.
- c) *restauro e risanamento conservativo*, compreso il ripristino filologico per le parti gravemente manomesse o in avanzato stato di degrado. In particolare il restauro dovrà essere condotto con criteri scientifici appropriati e comprenderà:
  - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo originario;
  - la conservazione o il ripristino da superfetazioni degli spazi liberi: corti, piazzali, orti, giardini, chiostri;
  - la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi col ripristino delle parti alterate;
  - il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili;
  - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.
- d) *ristrutturazione edilizia*, comprensiva dei seguenti interventi:
  - demolizione con fedele ricostruzione di edifici che presentano un degrado strutturale altrimenti non recuperabile, mantenendo la medesima ubicazione e lo stesso ingombro planivolumetrico, senza alterazione complessiva dei prospetti e con l'impiego di materiali e tecniche costruttive congrue con gli edifici antichi contermini. Sono esclusivamente fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  - demolizione e ricostruzione di volumetrie secondarie, può avvenire anche con diversa collocazione sul lotto di pertinenza e con accorpamento dei relativi volumi, impiegando le stesse modalità di cui al precedente punto a) e nel rispetto dei caratteri architettonici e ambientali del contesto;
  - addizione di volumi tecnici e adeguamento igienico-funzionale, gli interventi sono ammessi qualora sia dimostrata l'impossibilità di ricavare tali funzioni all'interno dell'edificio, operando una riorganizzazione dell'impianto distributivo. L'inserimento di servizi igienici, ammesso solo quando quelli esistenti non siano adeguati, e tecnologici dovrà essere tale da non produrre alterazioni o forme di degrado tipologico e/o ambientale. I nuovi volumi dovranno essere preferibilmente ubicati nei lati retrostanti

ed evitando che siano prospicienti gli spazi pubblici. Non sono ammessi volumi in ampliamento per gli edifici unitari conclusi. Contestualmente all'intervento dovranno essere demoliti eventuali volumi esterni o superfetazioni estranei al tipo edilizio, precedentemente usati quali servizi igienici, in modo da conseguire il miglioramento tipologico e la riqualificazione dell'area di pertinenza;

- autorimesse pertinenziali, nelle aree accessibili alle autovetture, è ammessa la realizzazione di autorimesse per le abitazioni, che devono comunque risultare a stretto servizio delle unità abitative medesime. E' possibile realizzarle negli edifici di scarso valore storico e architettonico i cui caratteri architettonici, tipologici e formali lo permettano. Quando le condizioni lo consentano è possibile realizzarle anche interrato, nelle resedi degli edifici, fatti salvi i caratteri architettonici e ambientali del contesto;
- rialzamento del sottotetto, è consentito, nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici. La sopraelevazione non sarà consentita qualora:
  - costituisca motivo d'interruzione degli edifici circostanti;
  - nel caso in cui l'edificio sia in aderenza ad immobili vincolati o inclusi negli elenchi di cui all'ex L.R.59/80;
  - qualora il piano interessato alla sopraelevazione risulti una parte morfologica significativa del tipo edilizio ed elemento caratterizzante della configurazione unitaria dei prospetti (altane ecc.);
  - demolizioni, senza ricostruzione, sono consentiti per quegli immobili o parte di essi che non presentino motivi di conservazione per il loro carattere storico, architettonico e documentale.

Nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono altresì ammessi i seguenti interventi:

- il superamento delle barriere architettoniche, sarà consentito anche con addizioni ai volumi esistenti, nel rispetto massimo possibile del valore storico, architettonico e documentale dell'edificio;
- l'adeguamento delle altezze interne, da assentire in casi eccezionali e in presenza di comprovate necessità. L'adeguamento delle altezze è ammesso anche attraverso la modifica delle quote d'imposta dei solai. Ciò può avvenire quando non siano presenti valori architettonici e decorativi di particolare pregio. Nel caso che l'intervento comporti modifiche alle aperture esterne sarà consentito a condizione che risulti compatibile con i caratteri architettonici e formali dell'edificio e con il contesto edificato;

- la realizzazione di soppalchi, non potrà essere realizzata tramite la demolizione di solai esistenti, ma solo nel piano sottotetto e a condizione che non vengano alterate le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio. La realizzazione di soppalchi dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei materiali e modalità esecutive e con l'evidenziazione della struttura originaria.

Gli interventi di ristrutturazione qualora prevedano l'accorpamento o il frazionamento di unità immobiliari non dovranno alterare gli elementi principali dell'impianti distributivo originario, le caratteristiche architettoniche e decorative di pregio e le aperture negli elementi portanti verticali dovranno essere limitate e di tipo tradizionale.

### **Edifici rurali di antica formazione**

Sono gli edifici di antica formazione che, pur inseriti nel contesto edificato, mantengono la destinazione d'uso rurale.

Il progetto dovrà contenere la dimostrazione di coerenza degli interventi previsti con la sua valorizzazione e fruizione e un elaborato specifico con una dettagliata documentazione fotografica e una specifica descrizione del manufatto. E' fatto divieto di alterare i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico.

Per gli interventi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Sono consentite sugli immobili le seguenti categorie di intervento:

- a) manutenzione ordinaria*, gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici degli edifici;
- b) manutenzione straordinaria*, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere realizzati nel rispetto dei valori storici, degli elementi strutturali, architettonici e decorativi degli edifici;
- c) restauro e risanamento conservativo*, in particolare il restauro comprenderà:
  - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo originario;
  - la manutenzione degli elementi architettonici col ripristino delle parti alterate;
  - il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili;
  - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari.
- d) ristrutturazione edilizia*, comprensiva dei seguenti interventi:
  - demolizione con fedele ricostruzione di edifici che presentano un degrado strutturale altrimenti non recuperabile, mantenendo la medesima ubicazione e lo stesso ingombro planivolumetrico, senza alterazione complessiva dei prospetti e con l'impiego di materiali e tecniche costruttive congrue con gli edifici antichi

contermini. Sono esclusivamente fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- addizione di volumi tecnici e adeguamento igienico-funzionale, gli interventi sono ammessi qualora sia dimostrata l'impossibilità di ricavare tali funzioni all'interno dell'edificio, operando una riorganizzazione dell'impianto distributivo. L'inserimento di servizi igienici e tecnologici deve essere tale da non produrre alterazioni o forme di degrado tipologico e/o ambientale. I nuovi volumi devono essere preferibilmente ubicati nei lati retrostanti ed evitando che siano prospicienti gli spazi pubblici. Contestualmente all'intervento devono essere demoliti eventuali volumi esterni o superfetazioni estranei al tipo edilizio, in modo da conseguire il miglioramento tipologico e la riqualificazione dell'area di pertinenza;
- superamento delle barriere architettoniche, sono consentiti nel rispetto massimo possibile del valore storico, architettonico e documentale dell'edificio.

Per questi edifici, sia isolati che accorpati, si dispone:

- a) che in deroga alle norme vigenti i requisiti igienico/sanitari possono avere i seguenti minimi dimensionali:
- b) altezza interna minima per i locali abitabili ml. 2,40, tale misura può essere diminuita fino ad arrivare ad un minimo di ml. 2,20 esclusivamente in caso di preesistenze accertate e subordinata al parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) altezza interna media per i locali abitabili sottotetto ml. 2,40 con altezza minima in gronda di ml. 1,80 riducibile, per gli edifici ubicati a quota superiore a 1.000 ml/slm, a ml. 1,50;
- d) altezza interna minima per i locali accessori (bagni, disimpegni, ripostigli, cantine ecc.) ml. 2,00;
- e) rapporto di illuminazione 1/16.
- f) camera singola: mq. 7;
- g) camera doppia: mq. 11;
- h) cucina : mq. 6;
- i) bagno: mq. 2,5;
- j) soggiorno, tinello: mq. 10.
- k) che gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico non devono alterare i caratteri architettonici dell'edificio con particolare riferimento agli aspetti formali esterni. Di norma, gli orizzontamenti in struttura lignea (solai di piano e di copertura) devono essere recuperati, in caso di loro sostituzione devono essere realizzati con struttura principale, travi, secondaria, correnti, in legno, completati con tavolato in legno o mezzane di laterizio, assumendo le presenti norme come certificazione di "particolari esigenze architettoniche" (in applicazione di quanto



previsto dalle vigenti disposizioni di legge); questo vale anche per le scale in muratura non portante.

### **Edifici incongrui**

Sono definiti incongrui quegli edifici privi di valore storico-architettonico, tipologico e ambientale costruiti dopo il 1940 con destinazione d'uso diverso dalla residenza.

Al fine della riqualificazione e del recupero urbanistico, paesaggistico e ambientale è consentito il recupero degli edifici le cui caratteristiche sono classificate incongrue per tipologia, morfologia, caratteri costruttivi e/o dimensionali quali i box metallici, le tettoie in materiali leggeri, le baracche in legno, i manufatti in materiali eterogenei, etc.).

Il progetto dovrà contenere la dimostrazione di coerenza degli interventi previsti con la sua valorizzazione e fruizione e un elaborato specifico con una dettagliata documentazione fotografica e una specifica descrizione del manufatto. E' fatto divieto di alterare i rapporti con l'intorno paesaggistico-ambientale e con il sistema viario storico.

Per talie edifici è ammessa la demolizione e ricostruzione mediante:

- una ricostruzione coerente con i caratteri urbanistico-edilizi propri del contesto di riferimento;
- un miglioramento e superamento delle attuali condizioni di degrado tali da produrre effetti di riqualificazione dell'area interessata;
- la realizzazione degli interventi secondo le modalità, tecniche sull'uso di materiali e finiture di cui all'Art. 7.

Per gli interventi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

### **Edifici diruti**

E'ammessa la ricostruzione di edifici allo stato di rudere o di manufatti demoliti o parzialmente demoliti, rappresentati nella planimetria del Catasto Terreni.

Il progetto edilizio deve contenere una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell'edificio da ricostruire.

L'intervento di ricostruzione e l'eventuale cambio della destinazione d'uso deve contenere tutti gli elementi valutativi atti a garantire la sostenibilità e compatibilità paesistico-ambientale.

La ricostruzione deve altresì attenersi ai criteri del recupero filologico, stabilendo di conseguenza, attraverso gli elementi permanenti e le eventuali tipologie edilizie di raffronto, i parametri dimensionali dell'edificio da ricostruire e i materiali preesistenti e da riutilizzare.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica i parametri quantitativi (altezza, numero dei piani, ecc.) nonché la rispondenza delle caratteristiche architettoniche e ambientali, delle tecniche costruttive e dei materiali ancora esistenti. Qualora non sia

possibile accertare l'altezza dell'edificio preesistente, quello da ricostruire è ad un solo piano con un'altezza media non superiore a ml 3,00.

In relazione alle suddette disposizioni, l'intervento di recupero è ammesso sia per la ricostruzione con mantenimento della destinazione originaria che per il cambio della destinazione d'uso.

### **Edifici manomessi**

Gli edifici o parti di essi, modificati nel tempo rispetto alla loro configurazione originaria, possono essere ripristinati quando tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro e la ricostituzione delle caratteristiche storiche originarie. Limitatamente a questi casi e per tali scopi, gli interventi possono comportare anche opere di significativa trasformazione sia sotto il profilo strutturale che dei caratteri architettonici e decorativi. Per significativa trasformazione e conseguente ammissibilità di dette opere si intende anche il superamento di una compromissione dei caratteri originari, che, a fronte dell'impossibilità di ripristino dello stato originario, introduca componenti e forme dell'architettura contemporanea migliorative rispetto allo stato manomesso.

Per gli interventi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

## **Articolo 7 AREE DI PERTINENZA**

### *Sistemazioni esterne*

Nelle aree di pertinenza degli edifici di antica formazione, destinate a giardino od orto, si prescrive la tutela di tutte le opere di valore storico, architettonico e testimoniale.

Gli interventi di sistemazione esterna devono essere coerenti con le caratteristiche del fabbricato. Non deve essere alterata l'unitarietà delle aree libere qualora sia elemento di caratterizzazione del complesso edilizio.

Nella realizzazione delle sistemazioni esterne devono essere mantenuti o ripristinati con forme, materiali ed essenze tradizionali gli elementi di arredo esistenti, sia costruiti che vegetazionali. Devono essere mantenuti gli assetti originari dei giardini presenti o ripristinati secondo l'impianto originario documentato. Deve essere garantito il mantenimento delle aie lastricate, prevedendo ove necessario il ripristino delle parti mancanti attraverso la posa di identico materiale. Nuove pavimentazioni e sistemazioni esterne sono ammesse secondo forme, dimensioni e impiego di materiali di tipo tradizionale a condizione che non alterino l'assetto originario.

La strada di accesso carrabile deve essere pavimentata con ghiaietto proveniente da cave locali.

I marciapiedi circostanti gli edifici devono essere pavimentati con materiali di tipo tradizionale.

Le aree di sosta per le autovetture possono essere pavimentate con ghiaietto, come sopra, o con manto erboso consolidato con griglia modulare a scomparsa in resina termoplastica.

Le piante di altofusto e quelle arbustive, se non per giustificati motivi di ordine tecnico e/o organizzativo, non potranno essere abbattute.

Si deve inoltre:

- rimuovere tutte le strutture incongrue;
- operare la valorizzazione e il ridisegno del verde;
- garantire la massima permeabilità del suolo.

Nelle aree che non presentino sistemazioni a giardino di interesse storico, anche se da recuperare, e in posizioni da non interferire direttamente con l'immobile di antica formazione, è consentita la realizzazione di piscine che non prevedano volumi fuori terra, di forma regolare, con bordo di limitata profondità e rivestimento interno di colore chiaro.

#### *Forni*

E' consentita la realizzazione di forni nelle aree di pertinenza degli edifici ad eccezione di quelle antistanti il fronte principale. L'altezza max in gronda deve essere di ml. 2,40 e potrà essere realizzata una tettoia di protezione antistante di max mq. 3,00. Tali opere devono essere realizzate con materiali e caratteristiche tradizionali.

#### *Recinzioni*

Le recinzioni e i muri di contenimento devono di norma essere realizzate con materiali e caratteristiche tradizionali quali pietra a faccia vista, murature intonacate, inferriate di acciaio pieno, ecc..

In casi particolari, può essere proposta alla valutazione dell'Ufficio Tecnico la realizzazione di recinzioni con semplici pali (acciaio verniciato o legno) e rete metallica plastificata verde corredata da siepi di specie autoctone e con altezza non superiore a cm. 180, purchè non alterino le sistemazioni agrarie di antica formazione.

### **Articolo 8**

#### **NORME TECNICHE SULL'USO DI MATERIALI E FINITURE**

Nell'ambito edificato del Piano di Recupero gli interventi previsti dalla presente normativa devono essere realizzati secondo le seguenti modalità.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni o modalità costruttive che saranno impartite dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

#### *Coperture*

Gli interventi sulle coperture devono rispettare le tipologie e caratteristiche esistenti ed in particolare:

- la pendenza e il numero delle falde deve rimanere inalterata o ripristinata;
- l'impiego del tipo di materiale presente nell'impianto originario;

- è prescritto il mantenimento ed il restauro degli elementi in cotto costituenti la gronda il sottogronda ed i cornicioni, la loro eventuale sostituzione, ove non sia possibile conservare l'esistente deve realizzarsi secondo materiali e tecniche uguali agli originari. Le gronde che non presentano elementi di pregio possono essere sostituite purchè con materiali e caratteristiche di tipo tradizionale; tale modalità di intervento deve essere applicata anche per le gronde relative a sopraelevazioni, ampliamenti o nuovi interventi. Nelle gronde a struttura lignea per la realizzazione dello scempiato non è ammesso l'uso di tavelle in laterizio forato, ma esclusivamente l'impiego di legno o di "mezzane" in cotto. Nei diversi casi di rifacimento delle gronde devono essere mantenuti inalterati gli aggetti preesistenti;
- è prescritto l'impiego di canali di gronda e discendenti in lamiera zincata verniciata o in rame, con sviluppo rispettivamente semicircolare e circolare, salvo il recupero di precedenti ed originarie sagomature. Non è consentito l'uso a vista di elementi in plastica o in cemento
- le sporgenze di copertura sui timpani non possono aggettare oltre i 15 cm, salvo l'adeguamento a soluzioni esistenti di tipo tradizionale.

In caso di sopraelevazione le falde devono mantenere la medesima pendenza.

Qualora vengano utilizzati, con funzioni strutturali o di coibentazione, materiali di recente concezione non devono risultare visibili all'esterno. Con lo stesso criterio è ammessa la realizzazione di "tetti ventilati".

Nel caso di sostituzioni di manti di copertura di strutture artigianali eseguite in cementoamianto e di coperture leggere è consentito l'impiego di lastre di rame.

Eventuali nuovi inserimenti o variazioni del posizionamento e/o delle dimensioni degli abbaini e dei lucernari esistenti, sono consentiti previa dimostrazione delle reali esigenze di fruizione e tramite verifica formale del rapporto tra le stesse opere ed il contesto in cui si collocano.

Non e' consentito realizzare terrazze "a vasca" e coperture piane.

La costruzione o ricostruzione dei comignoli esistenti deve essere effettuata secondo forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali.

Le tubazioni di aerazione e di sfiato devono essere realizzate in laterizio o in rame.

Nuove canne fumarie devono essere inserite all'interno delle murature. Nei casi di comprovate esigenze, le canne fumarie possono essere collocate all'esterno degli edifici, sui fronti posteriori, in aderenza ai muri perimetrali, e devono essere realizzate secondo forme, tecniche costruttive e materiali di tipo tradizionale. In casi eccezionali, ove sia dimostrata l'impossibilità

di realizzarle come sopra, sono ammesse canne fumarie in rame.

#### *Impianti di solare termico e fotovoltaico*

E' consentita l'installazione di impianti di solare termico e fotovoltaico con le seguenti modalità:

- devono essere aderenti alle falde del tetto e gli altri eventuali serbatoi e impianti devono essere posizionati all'interno degli edifici;
- gli impianti solari a terra devono essere, per quanto possibile, aderenti al terreno, avendo cura di salvaguardare le sistemazioni agrarie presenti ed interrando gli eventuali serbatoi e impianti.

#### *Impianti radiotelevisivi*

E' consentita l'installazione di impianti radiotelevisivi, satellitari e non, con le seguenti modalità:

- non devono interessare le facciate degli edifici;
- per quanto possibile non devono essere rivolti verso gli spazi e la viabilità di uso pubblico;
- quando possibile devono essere privilegiati gli impianti di ricezione centralizzati installando un impianto di ricezione per edificio;
- l'impatto visivo deve essere minimizzato anche attraverso la colorazione.

#### *Facciate*

Gli interventi sulle facciate devono rispettare le tipologie e caratteristiche esistenti ed in particolare:

- per gli edifici con muratura di pietra in origine a faccia vista o comunque da intendersi ormai storicizzati, è vietata l'intonacatura delle facciate e gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati devono essere realizzati usando analoghi materiali, simili agli originali per dimensione, forma e colore e tecniche costruttive. Non è consentita la tinteggiatura degli elementi decorativi in pietra, marmo o cotto;
- la stuccatura dei paramenti murari a faccia vista deve essere del tipo a "rasapietra";
- negli interventi relativi alle facciate è fatto obbligo evidenziare e restaurare gli elementi decorativi ed i particolari architettonici in materiale lapideo in origine a vista come cornici, fasce marcapiano, lesene, architravi, stipiti, mensole, sia emergenti dal piano della facciata sia alloggiate. Vanno altresì restaurati ed evidenziati gli stemmi, le lapidi, le targhe e le pietre incise;
- è fatto obbligo di eliminare tutti gli elementi non pertinenti con l'impianto originale;
- è vietato evidenziare in facciata la presenza di elementi strutturali, come archi di scarico, spigoli in pietra o mattoni, travi in legno o altro con valore prettamente strutturale, se concepiti per esser intonacati;

- è necessario riordinare i cavi della rete elettrica e telefonica.
- gli sportelli dei contatori devono essere di colore ferro naturale o del colore della facciata. Le condutture dell'acqua e del gas di norma non possono essere posizionate sulla facciata principale e comunque devono essere opportunamente occultate;
- gli intonaci devono essere di tipo civile, rasato a frattazzo, e realizzati con malta di calce; non possono essere impiegati intonaci sintetici o plastici;
- i prospetti intonacati degli edifici, compresi quelli laterali, interni e le canne fumarie intonacate, devono essere tinteggiati con pitture a base di calce o silicati o con l'impiego di malte colorate. I colori devono essere riconducibili alla gamma naturale delle terre o comunque a quelli eventualmente reperibili sulle facciate oggetto di intervento o a quelli tradizionali della zona. E' sempre vietato l'uso di pitture lavabili. Le decorazioni pittoriche originarie devono essere conservate a mezzo di restauro o ripristino. Sono ammessi la riquadratura dei vani di porte e finestre, e le zoccolature al piano terra, da dipingere in colore diverso rispetto alla tinteggiatura delle facciate;
- ove presenti, si consiglia il mantenimento delle essenze vegetali rampicanti in facciata o la nuova piantumazione con i medesimi elementi vegetali;

#### *Balconi e terrazzi*

E' vietata la realizzazione di nuovi balconi e terrazzi; negli interventi di ristrutturazione edilizia, devono essere rimossi quelli introdotti in epoche recenti e privi di caratterizzazione architettonica coerente.

Negli edifici di interesse tipologico sono ammessi balconi, terrazzi e altane, da realizzare nelle forme tipiche della zona e con l'impiego di tecniche costruttive e materiali coerenti con l'edificio e con il contesto.

Ad esclusione degli edifici di rilevante valore storico e architettonico, è ammessa la copertura di terrazze esistenti per la realizzazione di altane e di scale esterne, da realizzare con l'impiego di tipologie, tecniche e materiali tradizionali.

#### *Aperture*

Non è consentita la modifica delle aperture negli edifici di valore storico e architettonico o quando queste presentino decorazioni o riquadrature in pietra tipiche dell'impianto.

Qualora sia necessaria la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti, per garantire le condizioni di areazione ed illuminazione dei locali, previsti dalle disposizioni vigenti, queste si devono realizzare secondo forme e dimensioni tipiche dell'impianto e con riferimento ai criteri di allineamento e simmetria.

Fatta eccezione per gli edifici di valore storico architettonico, le aperture del tipo porta-finestra, con semplice ringhiera, possono

essere consentiti solo in casi particolari documentati, per soddisfare esigenze di adeguata illuminazione non diversamente possibili.

#### *Mandolate*

Negli interventi di ristrutturazione degli immobili, è prescritto il mantenimento delle "mandolate" che sono i tipici grigliati in laterizio, di solito realizzati in mattoni mezzani .

Nelle mandolate di adeguate dimensioni, a seguito di idonea documentazione, possono essere realizzate aperture, nella misura strettamente necessaria per soddisfare o migliorare le norme di areazione ed illuminazione dei locali.

Tali aperture devono essere coerenti per forma e materiali con quelle esistenti.

Anche dietro la superficie interna delle mandolate possono essere realizzate aperture di finestre che saranno valutabili ai fini igienico sanitari.

Nel caso di interventi di consolidamento le mandolate possono essere smontate e ricostruite nella stessa dimensione e con gli stessi materiali, salvo integrazione degli elementi rotti o deteriorati con altri analoghi per dimensione e fattura.

Qualora il progetto di ristrutturazione preveda interventi di ampliamento, modifiche volumetriche con modifiche della destinazione d'uso, tali da rendere non significativo il mantenimento di mandolate, potrà essere proposta la loro sostituzione previa valutazione motivata da parte dell'Ufficio Tecnico.

#### *Sistemi di oscuramento*

I sistemi di oscuramento esistenti che abbiano conservato le caratteristiche tipologiche e formali tradizionali, devono essere mantenuti e ripristinati.

Sono ammessi esclusivamente i sistemi di oscuramento a persiana, senza controtelaio e con l'impiego di colorazioni tradizionali.

E' altresì consentita l'installazione di stuoini in legno o metallo colorati in verde scuro o grigio.

Limitatamente agli edifici di rilevante valore storico architettonico, non sono ammessi sistemi di oscuramento all'esterno degli edifici, se non già esistenti o ne era previsto l'impiego all'origine, mentre sono ammessi gli scuretti interni.

E' sempre escluso l'uso di portelloni e serrande avvolgibili di qualsiasi natura e materiale.

#### *Infissi di finestre*

Gli infissi esistenti che abbiano conservato le caratteristiche tipologiche e formali tradizionali, e devono essere mantenuti e ripristinati.

La sostituzione e la realizzazione di nuovi infissi può essere eseguita in legno, anche verniciato, con le colorazioni esistenti o tradizionali, o in alluminio verniciato sempre con le colorazioni e

caratteristiche tradizionali; sono vietate le suddivisioni delle luci del tipo inglese e vetri a specchio.

E' inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la stessa tipologia, tinta e tonalità. In casi eccezionali o in situazioni particolari, può essere valutata da parte dell'Ufficio Tecnico, su progetto specifico, la possibilità di consentire l'uso di serramenti in ferro verniciato di tonalità grigia o di colorazione che deve armonizzarsi sulla stessa scala cromatica della facciata.

#### *Grate e ringhiere*

Le grate e le ringhiere di scale e balconi originali devono essere conservate o, se necessario, sostituite con altre simili alle originali e coerenti con i caratteri degli edifici.

Fatta eccezione per gli edifici di valore storico architettonico, è ammessa la realizzazione di grate alle aperture del piano terra, in ferro pieno, a maglia quadrata e poste all'interno delle spallette delle finestre e senza profili sagomati.

#### *Davanzali e soglie*

I davanzali e le soglie originali devono essere conservate o, se necessario, sostituite con altre simili alle originali e coerenti con i caratteri degli edifici.

#### *Portali d'ingresso*

Fatta eccezione per gli edifici di valore storico architettonico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di mantenere le dimensioni originali delle aperture, possono essere ammesse modifiche nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali esistenti e rispettando altresì gli allineamenti e le simmetrie. E' vietata la realizzazione di controtelai esterni.

#### *Infissi di porte*

Gli infissi esistenti che abbiano conservato le caratteristiche tipologiche e formali tradizionali devono essere mantenuti e ripristinati. E' ammessa la loro sostituzione nei casi di avanzato degrado e di sostanziali modifiche rispetto a quelle originarie. Nel caso di sostituzione gli infissi devono essere realizzati in legno secondo le caratteristiche tipologiche e formali di quelli originali e potranno essere verniciati con le colorazioni esistenti o tradizionali. Eventuali sopraluce delle porte devono essere mantenuti.

#### *Tettoie*

E' consentita la realizzazione di tettoie a mensola sovrastanti le porte di ingresso principali della unità edilizia; delle dimensioni in lunghezza dell'apertura della porta aumentata ai lati di ml. 0,50 per parte e profondità non superiore a ml. 1,20, con struttura a semplice disegno (ferro pieno e vetro, legno ecc.).

Tali tettoie non sono consentite sopra aperture e portali riquadrati in pietra.

#### *Elementi architettonici interni ed esterni*

E' prescritto il mantenimento degli elementi architettonici appartenenti all'impianto originario quali (esterni) cornici, capitelli,



marcapiani, lesene, architravi, mensole, marcadavanzali e (interni) volte, soffitti a cassettoni, affreschi, pitture murali, stucchi, pavimenti in pietra o laterizio, che dovranno essere restaurati.

In caso di deterioramento per polverizzazione o per sfaldamento dei materiali lapidei devono essere adottate opportune tecniche di restauro al fine di arrestarne il degrado.

I solai in legno o a volta devono essere conservati, restaurati ed eventualmente ripristinati con gli stessi materiali e le stesse caratteristiche strutturali e formali.

Si devono inoltre conservare e restaurare tutte le decorazioni presenti nelle orditure lignee. Qualora siano presenti controsoffittature realizzate in materiali estranei a quelli originali devono essere rimossi al fine di restituire l'orditura lignea originaria.

I solai antichi devono essere consolidati attraverso accorgimenti e tecniche tali da mantenere le caratteristiche decorative e formali originarie.

Il consolidamento delle strutture lignee si realizza attraverso l'uso di elementi che non alterino le caratteristiche decorative e di finitura.

#### *Scale esterne*

E' prescritto il mantenimento delle scale esterne appartenenti all'impianto originario e il loro restauro che deve essere eseguito con materiali e forme uguali all'originale e coerenti con i caratteri dell'edificio. E' altresì prescritto il mantenimento e il restauro degli elementi a corredo quali ringhiere e balaustre. In tali casi è espressamente prevista la deroga alla L. 13/89.

Fatta eccezione per gli edifici di valore storico architettonico, eventuali nuove scale esterne, da realizzare in aderenza ai fabbricati, sono consentite solo sui prospetti laterali o retrostanti, fino al 1° piano e con caratteristiche e materiali di tipo tradizionale.

#### *Ascensori*

E' consentita l'installazione di ascensori/piattaforme all'interno dei fabbricati.

Fatta eccezione per gli edifici di valore storico architettonico, all'esterno dei fabbricati è consentita l'installazione di ascensori solo per soddisfare esigenze di persone con disabilità qualora sia dimostrata l'impossibilità o la difficoltà dell'inserimento all'interno.

Tali vani devono essere realizzati:

- con strutture in muratura e copertura che riprendono le caratteristiche tipologiche e formali del fabbricato esistente;
- con elementi a vista in vetro e struttura in acciaio/calcestruzzo armato.

#### *Loggiati e altane*

E' prescritto il mantenimento di loggiati e altane appartenenti all'impianto originario ed il loro restauro, da eseguire con materiali e forme uguali all'originale. Di norma è vietata la loro

chiusura con infissi, salvo che per motivate esigenze assentite dall'Ufficio Tecnico comunale; in questo caso la loro realizzazione dovrà rispettare le prescrizioni previste per *Infissi di finestre* di cui al presente articolo.

#### *Voltoni*

Per i sottopassi carrabili e pedonali, definiti voltoni e realizzati ai piani terra degli edifici quali collegamenti viari, appartenenti all'impianto originario, è prescritto il mantenimento ed il loro restauro, da eseguire con materiali e forme uguali all'originale.

### **Articolo 9**

#### **MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI RILEVANTE VALORE STORICO-ARCHITETTONICO, DI ANTICA FORMAZIONE E RURALI DI ANTICA FORMAZIONE**

Gli interventi sulle strutture, volti a ridurre la vulnerabilità sismica, sono da valutarsi nel quadro generale della conservazione della costruzione. La scelta della tecnica d'intervento dipenderà dalle valutazioni correlate alla progettazione esecutiva. L'obiettivo principale sarà sempre la conservazione non solo della materia ma anche del funzionamento strutturale accertato, qualora questo non presenti carenze tali da poter comportare la perdita del bene. In questo senso dovranno essere valutati anche gli aspetti legati agli interventi per l'esecuzione di opere impiantistiche, privilegiando l'adozione di soluzioni che limitino o escludano l'inserimento di impianti negli elementi strutturali. Gli interventi dovranno essere di norma rivolti a singole parti del manufatto, contenendone il più possibile l'estensione ed il numero e comunque evitando di alterare in modo significativo l'originale distribuzione delle rigidità negli elementi. L'esecuzione di interventi su porzioni limitate dell'edificio va comunque valutata e giustificata nel quadro di una indispensabile visione d'insieme, tenendo conto degli effetti della variazione di rigidità e resistenza degli elementi. Il progetto degli interventi dovrà garantire la conservazione dell'architettura in tutte le sue declinazioni, in particolare valutando l'eventuale interferenza con gli apparati decorativi. L'intervento dovrà essere realizzato solo dopo aver accertato i benefici che possono conseguirsi e l'impatto sulla costruzione storica. In particolare dovranno, di norma, essere evitate le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione, operando con interventi che si integrino con la struttura esistente senza trasformarla radicalmente. La valutazione della sicurezza e la "lettura" della struttura dovranno essere sempre alla base delle decisioni e delle scelte degli interventi. In particolare, l'intervento dovrà essere proporzionato agli obiettivi di sicurezza, contenendo gli interventi in modo tale da produrre il minimo impatto sul manufatto storico. La scelta delle tecniche d'intervento sarà valutata in sede di progettazione esecutiva, dando la preferenza a quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza. Gli

interventi dovranno, per quanto possibile, rispettare la concezione e le tecniche originarie della struttura, nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della storia del manufatto e l'impiego di nuovi materiali, risultanti dall'innovazione tecnologica, dovranno essere valutati alla luce di criteri di compatibilità in relazione alla materia antica.

Da questo punto di vista gli elementi strutturali danneggiati, quando possibile, dovranno essere riparati piuttosto che sostituiti e le deformazioni ed alterazioni, costituendo una testimonianza del passato, adottando eventualmente misure atte a limitarne gli effetti negativi sulle condizioni di sicurezza. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi per assicurare la reale efficacia degli stessi ed evitare dissesti che comportino il peggioramento delle caratteristiche della muratura o del funzionamento degli elementi costruttivi. Il progetto di miglioramento sismico dovrà essere accuratamente documentato e conservato come parte della storia della costruzione

#### Articolo 10

### **SCHEDE NORMATIVE**

Le *schede* sono state rivolte a quegli edifici che necessitavano di una individuazione e di una normativa integrativa di maggior dettaglio; è ad esse che si deve fare riferimento per la realizzazione degli interventi.

Le *schede normative*, comprese nella Tav. 07, fanno parte integrante e sostanziale delle presenti Norme di Attuazione, a cui peraltro si dovrà fare riferimento per eventuali casi non disciplinati dalle *schede* medesime.

#### Articolo 11

### **L'ALBERGO DIFFUSO**

L'albergo diffuso è un nuovo modello di ospitalità turistica concepito per offrire agli ospiti l'esperienza di vita di un centro abitato, potendo contare su servizi di tipo alberghiero.

E' consentita la formazione di uno o più alberghi diffusi nell'ambito del centro storico dell'abitato di Corfino esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, che potrà essere utilizzato sia per le unità ricettive che per gli spazi destinati alle attrezzature comuni.

La struttura dell'albergo diffuso, di norma, deve avere i seguenti requisiti:

- una gestione unitaria della struttura;
- una serie di unità ricettive ottenute mediante il riutilizzo di quelle già esistenti (alloggi, bed&breakfast, camere, agriturismi di paese, ecc.) e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la dotazione di attrezzature comuni (ufficio ricevimento, sala comune, ristorante-bar o punto ristoro con annessa sala per le consumazioni, piscina, punto vendita prodotti tipici, ecc.);

- la prestazione di servizi comuni (rete telematica, informazioni turistiche, visite guidate di tipo culturale, gastronomico, naturalistico).

E' consentito il cambio di destinazione d'uso degli immobili per la formazione dell'albergo diffuso, compresi quelli a destinazione d'uso diversa da quella residenziale, e per tale scopo possono essere recuperati anche gli edifici abbandonati, non utilizzati e diruti.

## **INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE**

### **Articolo 12**

#### **FINALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO - VINCOLI SOVRACOMUNALI**

1. Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti di carattere geologico-geomorfologico, idrogeologico, idraulico e per quanto attiene le caratteristiche di sismicità locale, la tutela della integrità fisica del territorio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla L.R. n. 1 del 3.1.2005 ("Norme per il governo del territorio") e dalle seguenti leggi e disposizioni:

- Del.C.P. n. 189 del 13.12.2000: "Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)" pubblicato sul B.U.R.T. n. 4 del 24 gennaio 2001.
- Ordinanza P.Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, relativa alla nuova classificazione sismica dei Comuni.
- Del.C.R. n. 20 del 01.02.2005: Approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino regionale pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio con Del.C.I. n. 132 del 5.10.2004.
- Del.G.R. n. 431 del 19 giugno 2006: Riclassificazione sismica del territorio regionale: Attuazione del D.M. 14.09.2005 e Ord. P.C.M. 3519 del 28.04.2006 pubblicata sulla G.U. dell'11.05.2006.
- Del.C.R. n. 72 del 24.07.2007: "Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
- Comune di Villa Collemandina – Piano Strutturale adottato con Del.C.C. n. 18 del 24.05.2007, approvato con Del.C.C. n. 2 del 11.04.2008.
- Del.C.P. n. 118 del 29.07.2010: avvio del procedimento di revisione del PTC - Piano Territoriale di Coordinamento.
- Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010: Adozione di Piano Variante al Piano di Bacino Stralcio "Assetto Idrogeologico" Primo aggiornamento.

- D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R: “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.
- L.R. 21 maggio 2012, n. 21 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”.

Le norme di Piano di Recupero contenute negli articoli successivi dettano pertanto le limitazioni e prescrizioni alle trasformazioni derivanti dai seguenti strumenti normativi sovraordinati, elencati in ordine gerarchico:

- Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.);
- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.);
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.);
- Piano Strutturale del Comune di Villa Collemandina (P.S.).

2. La tutela della integrità fisica del territorio viene perseguita attraverso il rispetto e l’applicazione delle presenti Norme di Piano di Recupero; in caso di contemporanea presenza di norme non perfettamente aderenti, derivanti da più strumenti normativi sovraordinati, in attesa di un organico raccordo fra questi stessi strumenti, varrà sempre e comunque la norma più restrittiva.

#### Articolo 13

#### **RAPPORTI TRA PIANO DI RECUPERO E P.A.I.**

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) rappresenta strumento sovraordinato a tutti gli altri sopra elencati; al momento, con *Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21 dicembre 2010*, è stata adottata la Variante al Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico” – Primo aggiornamento.

Nella stesura del presente Piano di Recupero si rimanda direttamente alle cartografie del P.A.I., che vengono integralmente riproposte, per comodità di consultazione, attraverso una mera restituzione grafica, come allegati allo stesso P.d.R. (*Tavole G7-G8*); parimenti si rimanda alle Norme di P.A.I., considerandole come parte integrante del Piano di Recupero.

#### Articolo 14

#### **RAPPORTI TRA PIANO DI RECUPERO, PIANO STRUTTURALE E NUOVO REGOLAMENTO D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011 N. 53/R**

Il Piano Strutturale comunale, approvato con *Del.C.C. n. 2 del 11.04.2008*, contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie per una corretta stesura del Piano di Recupero in oggetto, nonché le indicazioni e le norme che lo stesso Piano di Recupero deve rispettare.

L'avvenuta promulgazione di normative in materia di pianificazione territoriale comunale successivamente all'approvazione del Piano Strutturale, in particolare l'adozione del Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento) e l'approvazione del nuovo regolamento regionale n. 53/R, ferma restando la validità di tutti gli elementi conoscitivi già acquisiti, ha comportato la revisione e l'integrazione degli elaborati già prodotti in fase di redazione del Piano Strutturale, con adeguamento degli stessi alla normativa vigente.

In particolare, le indagini geologiche di supporto al presente Piano di Recupero hanno portato alla suddivisione in classi di pericolosità dell'intera area d'interesse e alla conseguente definizione delle condizioni di fattibilità per gli interventi previsti nell'ambito dello stesso Piano di Recupero, secondo quanto definito dalla recente normativa entrata in vigore con **D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R**, che va ad abrogare ed a sostituire integralmente il precedente *D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R*.

Dal punto di vista della pericolosità sismica locale, con l'entrata in vigore del citato Regolamento (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*), gli aspetti collegati alla risposta sismica locale ed alla valutazione di possibili effetti locali del sisma, devono venir presi in considerazione attraverso la realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS), almeno di livello 1, secondo gli Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica (ICMS) approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con *O.P.C.M. 3907/2010*; tale studio deve essere eseguito in corrispondenza dei centri urbani maggiormente significativi e deve portare all'individuazione delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), con la realizzazione di apposito elaborato cartografico (*Tav. G9*), che va ad aggiungersi alle altre carte tematiche, sostituendo di fatto la carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) prevista dal precedente *D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R*.

Nel presente lavoro la cartografia MOPS di livello 1 è stata realizzata all'interno del perimetro del Piano di Recupero, allargandola ad un intorno significativo dello stesso.

#### **Articolo 15**

#### **CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE NORME DI P.A.I.**

Il Piano di Recupero in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle leggi 183/1989, 267/1998 e 365/2000, recepisce ed attua tutte le disposizioni e le direttive contenute nelle Norme di Piano di Bacino - Stralcio "Assetto Idrogeologico", per il bacino regionale pilota del Fiume Serchio (P.A.I.), approvato con *Del.C.R.T. n. 20 del 01.02.2005* e successivamente modificato con Variante al Piano (1° aggiornamento), adottata con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*.

Nel definire il quadro della pericolosità del territorio comunale, si deve pertanto tenere conto innanzi tutto delle direttive del P.A.I., con l'accorgimento che, dovendo recepire anche le disposizioni

del *D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R*, la definizione delle stesse classi deve seguire imprescindibilmente un doppio criterio di attribuzione della pericolosità, facendo fede la classe di pericolosità che prevede la norma più restrittiva.

Tra gli elaborati di sintesi del presente Piano di Recupero, pertanto, sono state inserite le seguenti cartografie, con i contenuti e la legenda della pericolosità conformi agli indirizzi del P.A.I., che, unitamente alle norme di P.A.I., diventano parte integrante dello stesso Piano di Recupero:

- Tavola G7: Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle Norme di P.A.I.).
- Tavola G8: Carta di riferimento delle Norme di P.A.I. del Bacino del Fiume Serchio - Rischio Idraulico.

#### Articolo 16

### **LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ DA FRANA E SALVAGUARDIA DELLE AREE DI VERSANTE**

La *Carta della franosità del bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle Norme di P.A.I.)* allegata al presente Piano di Recupero (*Tav. G7*) deriva dall'aggiornamento di quella di Piano Strutturale e tiene conto, in particolare, delle modifiche apportate dal Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento), adottato con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*.

In riferimento a tale cartografia di Piano di Bacino, vengono recepite nella loro interezza e fatte proprie dal presente Piano di Recupero le norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana, così come definite nel P.A.I. e riportate nello specifico al paragrafo 4.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 17

### **LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E SALVAGUARDIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO**

La *Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del Rischio Idraulico* allegata al presente Piano di Recupero (*Tav. G8*) deriva dall'aggiornamento di quella di Piano Strutturale e tiene conto, in particolare, delle modifiche apportate dal Piano di Variante al P.A.I. (1° aggiornamento), adottato con *Del.C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio n. 168 del 21.12.2010*.

In riferimento a tale cartografia di Piano di Bacino, vengono recepite nella loro interezza e fatte proprie dal presente Piano di Recupero le norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità idraulica, così come definite nel P.A.I. e riportate nello specifico al paragrafo 4.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 18

### CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE CLASSI DI PERICOLOSITÀ

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 Ottobre 2011 n.53/R*), la definizione della fragilità dell'area in esame passa attraverso la valutazione del grado di pericolosità della stessa; tale valutazione deriva dalla elaborazione e sintesi di tutti i dati e parametri geologici e strutturali, geomorfologici, litologico-tecnici, di acclività, idrogeologici ed idraulici illustrati nelle carte di base e porta alla definizione di classi di pericolosità distinte in cartografie separate, secondo i seguenti fattori determinanti:

- **geologici s.s. e geomorfologici**; in particolare fenomeni franosi, di propensione al dissesto nelle aree di versante ed aspetti legati a forme di erosione e di accumulo fluviale nelle zone di fondovalle;
- **idraulici**; in particolare fenomeni legati alla probabilità di esondazione dei corsi d'acqua e/o insufficienza di drenaggio dei terreni;
- **sismici**; in particolare fenomeni legati agli effetti locali e di sito.

La valutazione delle condizioni di pericolosità sismica locale, derivata dallo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 è stata eseguita all'interno della zona interessata dal Piano di Recupero, allargandola ad un intorno significativo della stessa. Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, connessa a possibili fenomeni alluvionali, come già fatto in fase di integrazione al Piano Strutturale a seguito di specifica richiesta dell'U.R.T.A.T., sono state condotte valutazioni idrauliche su alcuni fossi minori, in particolare, a Corfino, per il Fosso del Pozzo (*Tavv. G11-G12*).

#### Articolo 19

### LE CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

La *Carta delle aree a pericolosità geologica (Tavola G10)* rappresenta la sintesi di tutti i dati di carattere prevalentemente geologico, geomorfologico, litologico, strutturale, geomeccanico, di acclività, individuati attraverso le analisi di base.

Essa è stata redatta tenendo conto della classificazione prevista dal Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*), il quale definisce le seguenti classi:

**Pericolosità geologica molto elevata (G.4):** aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.

**Pericolosità geologica elevata (G.3):** aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di



carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

**Pericolosità geologica media (G.2):** aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

**Pericolosità geologica bassa (G.1):** aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.

I criteri classificativi del territorio che hanno portato alla redazione della Carta delle aree a pericolosità geologica di supporto al presente Piano di Recupero (*Tav. G10*) ed i rapporti fra questa e la Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I.) (*Tav. G7*), sono riportati nello specifico ed illustrati al paragrafo 5.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 20

### LE CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

La *Carta delle aree a pericolosità idraulica (Tavola G11)* è stata redatta tenendo conto della classificazione prevista dal Regolamento di Attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 in materia di indagini geologiche (*D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*), il quale definisce le seguenti classi:

**Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):** aree interessate da allagamenti per eventi con  $Tr \leq 30$  anni.

In presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

**Pericolosità idraulica elevata (I.3):** aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra  $30 < Tr \leq 200$  anni.

In presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

**Pericolosità idraulica media (I.2):** aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra  $200 < Tr \leq 500$  anni.

In presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

**Pericolosità idraulica bassa (I.1):** aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

I criteri classificativi del territorio che hanno portato alla redazione della Carta delle aree a pericolosità idraulica di supporto al presente Piano di Recupero (*Tav. G11*) ed i rapporti fra questa e la Carta del Bacino del Fiume Serchio (di riferimento delle norme di P.A.I. nel settore del rischio idraulico) (*Tav. G11*), sono specificatamente riportati ed illustrati al paragrafo 6.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 21

### LE CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

La *Carta delle aree a pericolosità sismica locale (Tavola G13)* è stata redatta in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*; in particolare, in base all'analisi ed alla valutazione integrata di tutti gli elementi esistenti di tipo geologico e geomorfologico e delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, sono state evidenziate le aree ove possano verificarsi effetti locali o di sito, secondo quanto specificato al paragrafo 4.10 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

In particolare, la valutazione preliminare degli effetti locali o di sito, ai fini della riduzione del rischio sismico, viene rappresentata attraverso la realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1, secondo gli Indirizzi e Criteri generali per la Microzonazione Sismica (ICMS) approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con *O.P.C.M. 3907/2010*.

La Carta delle MOPS (*Tavola G9*), realizzata all'interno della zona interessata dal Piano di Recupero, allargandola ad un intorno significativo della stessa, ha consentito la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica locale all'interno della stessa area, secondo le seguenti classi di pericolosità definite dal Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*:

**Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):** zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2.

**Pericolosità sismica locale elevata (S.3):** zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.

**Pericolosità sismica locale media (S.2):** zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3).

**Pericolosità sismica locale bassa (S.1):** zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

I criteri utilizzati nella realizzazione della *Carta delle aree a pericolosità sismica locale (Tav. 13)*, per il passaggio dalle aree MOPS (microzone omogenee a prospettiva sismica) alle aree a diversa pericolosità sismica, vengono evidenziati nella tabella di sintesi riportata al paragrafo 5.4 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

## Articolo 22

### LE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali nel presente Piano di Recupero sono state

differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità, definite nel Regolamento di Attuazione approvato con *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R*:

**Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

**Fattibilità con normali vincoli (F2):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

**Fattibilità condizionata (F3):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

**Fattibilità limitata (F4):** si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Seguendo le indicazioni del suddetto regolamento n. 53/R, si è ritenuto opportuno distinguere la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s. e geomorfologici), idraulici e sismici; ciò ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei piani di bacino.

#### Articolo 23

### CRITERI DI FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOLOGICI

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici, tenendo conto delle classi di pericolosità geologica distinte nell'area soggetta a Piano di Recupero, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica elevata (G.3)** è necessario rispettare i seguenti principi generali:

- a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici,

idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;

e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

• Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità geologica media (G.2)** le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità geologica attribuite alle diverse porzioni dell'area d'interesse, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 6.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 6.1 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

**Articolo 24**  
**CRITERI DI FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI**  
**IDRAULICI**

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici, tenendo conto delle classi di pericolosità idraulica distinte nell'area soggetta a Piano di Recupero, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica elevata (I.3)** sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del paragrafo relativo alla pericolosità idraulica molto elevata (I.4).

Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a

1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del paragrafo 3.2.2.1, sono realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;

e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità idraulica bassa (I.1)** non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità idraulica attribuite alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 6.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 6.2 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 25

### **CRITERI DI FATTIBILITÀ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI**

Per quanto riguarda i criteri di fattibilità da rispettare in relazione agli aspetti sismici, tenendo conto delle classi di pericolosità sismica locale distinte nell'area soggetta a Piano di Recupero, il regolamento di attuazione *D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R* riporta le seguenti indicazioni:

- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica locale elevata (S.3)**, in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle

condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. Si consiglia l'utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all'importanza dell'opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;

c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;

d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l'utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.



- Nelle situazioni caratterizzate da **pericolosità sismica media (S.2)** e da **pericolosità sismica bassa (S.1)** non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Tenendo conto della natura e della tipologia degli interventi attuabili, nonché delle classi di pericolosità sismica attribuite alle diverse porzioni di territorio, è stato possibile definire le conseguenti condizioni di fattibilità, sulla base della tabella riportata al paragrafo 6.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

A ciascuna delle classi di fattibilità come sopra definite devono essere associate le prescrizioni meglio specificate ed elencate allo stesso paragrafo 6.3 della relazione geologico-tecnica allegata (*Tavola G0*).

#### Articolo 26

### **RICONOSCIMENTO E SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VINCOLO GEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO E/O IDRAULICO E/O SISMICO**

Qualora studi specifici, successivi alla emanazione ed all'approvazione del presente Piano di Recupero, dimostrino il superamento e/o la non esistenza delle condizioni di rischio geologico/geomorfologico e/o idraulico e/o sismico, al momento individuate per una determinata porzione dell'area d'interesse, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti sul territorio stesso, i vincoli imposti dal presente Piano di Recupero potranno essere superati, attraverso il declassamento e/o la ripermimetrazione dell'area interessata.

## Indice

### DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 1	Riferimenti normativi .....	pag. 01
Art. 2	Elaborati del Piano di Recupero .....	pag. 01
Art. 3	Attuazione del Piano di Recupero .....	pag. 02
Art. 4	Soggetti attuatori .....	pag. 02
Art. 5	Destinazioni d'uso ammesse .....	pag. 02
Art. 6	Interventi ammissibili .....	pag. 03
Art. 7	Aree di pertinenza .....	pag. 10
Art. 8	Norme tecniche sull'uso di materiali e finiture .....	pag. 11
Art. 9	Miglioramento sismico degli edifici .....	pag. 18
Art. 10	Schede normative .....	pag. 19
Art. 11	L'albergo diffuso .....	pag. 19

### INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE

Art. 12	Finalità e criteri di applicazione norme riguardanti la tutela dell'integrità fisica del territorio-vincoli sovracomunali .....	pag. 20
Art. 13	Rapporti tra Piano di Recupero e P.A.I. ....	pag. 21
Art. 14	Rapporti tra Piano di Recupero, Piano Strutturale e nuovo Regolamento D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 5/r .....	pag. 21
Art. 15	Criteri di applicazione delle norme P.A.I. ....	pag. 22
Art. 16	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante .....	pag. 23
Art. 17	Limitazioni e prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico .....	pag. 23
Art. 18	Criteri ed indirizzi generali per la valutazione delle classi di pericolosità .....	pag. 24
Art. 19	Le classi di pericolosità idraulica .....	pag. 24
Art. 20	Le classi di pericolosità idraulica .....	pag. 25
Art. 21	Le classi di pericolosità sismica locale .....	pag. 26
Art. 22	Le condizioni di fattibilità .....	pag. 27
Art. 23	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici .....	pag. 28
Art. 24	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici .....	pag. 30
Art. 25	Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici .....	pag. 31
Art. 26	riconoscimento e superamento delle condizioni di vincolo geologico/geomorfologico e/o idraulico e/o sismico .....	pag. 33